

R.G. n. 183/2025

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO  
Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

- RICORRENTE-

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato dalla ricorrente in data 12.05.2025 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che la ricorrente

è residente in \_\_\_\_\_ (ove risiede da sola, come da certificato di stato di

famiglia sub doc. n. 27 fasc. ricorrente, in appartamento oggetto di preliminare di acquisto del

06.10.2023, di cui la ricorrente ha la "detenzione materiale" ex art. 7 del contratto de quo e per la

quale versa mensilmente la somma di euro 500,00 pur in assenza, sul punto, di previsione contrattuale,

stante la sola disposizione circa l'onere per la \_\_\_\_\_, promissaria acquirente, di sostenere le spese



di manutenzione ordinaria dell'immobile, come da doc. nn. 17 e 28 fasc. ricorrente), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

esaminata la documentazione dimessa in atti dalla ricorrente;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.

c) c.c.i.i., atteso che la ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di euro 148.875,14 derivante, in ultima analisi, dal mancato versamento dei ratei mensili di finanziamenti contratti con \_\_\_\_\_ e

\_\_\_\_\_ nonché dei ratei mensili del mutuo cointestato col marito (da cui ha divorziato nell'anno 2018) e stipulato con istituto bancario ai fini dell'acquisto della ex casa coniugale;

rilevato, peraltro, che la ricorrente ha dedotto di non essere in grado di onorare neppure l'impegno assunto con la sottoscrizione del preliminare di vendita di cui sopra, che la obbliga a versare euro 30.000,00, ad integrazione della caparra già versata di euro 10.000,00, con primo termine al 23.05.2025, come da art. 3 del contratto de quo (vd. sub doc. n. 28 fasc.

considerato che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili ed è titolare di un solo bene mobile registrato, ossia la vettura \_\_\_\_\_ immatricolata nel 2006 ed il cui valore di mercato è stato stimato in circa euro 2.000,00;

considerato che la ricorrente è titolare, altresì, di beni mobili strettamente personali ed è percettrice di reddito da lavoro (svolgendo attività di insegnante presso scuola primaria in \_\_\_\_\_ pari ad euro 1.850,00/1.900,00 mensili (al lordo, all'attualità, di due cessioni del quinto dello stipendio, non opponibili, comunque, alla procedura liquidatoria), oltre alla tredicesima e quattordicesima;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale - documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio

percepito dalla debitrice, ad eccezione di un quinto del medesimo (trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito) nonché della tredicesima e quattordicesima, con conseguente obbligo della ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio della debitrice e che non può essere assunta dal Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

osservato inoltre che:

la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;



stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori; l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);

il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato i

nomina liquidatore

ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;



dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente, ad eccezione di un quinto del medesimo nonché della tredicesima e quattordicesima, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;

dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..

Bergamo, li 28.05.2025.

Il Giudice est.

IL PRESIDENTE

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

